

Allegato 1

Unione europea
Fondo sociale europeo



Regione Puglia

**AVVISO PUBBLICO
n. 19/2009**

**POR PUGLIA 2007 – 2013
Fondo Sociale Europeo
2007IT051PO005**

approvato con Decisione C(2007)5767 del 21/11/2007

ASSE IV – CAPITALE UMANO

RITORNO AL FUTURO - BORSE DI RICERCA

- A) Riferimenti legislativi e normativi**
- B) Obiettivi generali**
- C) Azioni finanziabili**
- D) Destinatari**
- E) Risorse disponibili e vincoli finanziari**
- F) Modalità e termini per la presentazione delle istanze**
- G) Procedure e criteri di ammissibilità**
- H) Procedure e criteri della valutazione di merito**
- I) Tempi ed esiti delle istruttorie**
- L) Modalità di erogazione del contributo**
- M) Valutazione in itinere ed ex post**
- N) Obblighi del borsista**
- O) Obblighi dei soggetti ospitanti**
- P) Indicazione del foro competente**
- Q) Responsabile del procedimento ex L. n. 241/1990**
- R) Tutela della privacy**

Allegato A

Allegato B

Allegato C

Allegato D

Allegato E

A) Riferimenti legislativi e normativi

Richiamati:

- il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Sociale Europeo;
- il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell' 11 luglio 2006, recante le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
- il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell' 8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo regionale;
- la Deliberazione del C.I.P.E. n. 36 del 15/06/2007 (pubblicata sulla GU n. 241 del 16-10-2007) concernente "Definizione dei criteri di cofinanziamento nazionale degli interventi socio strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007/2013";
- la Decisione Comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. C(2007) 3329 del 13/07/2007;
- la Decisione Comunitaria di approvazione C(2007)5767 del 21/11/2007 del "Programma Operativo Regionale PUGLIA per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 - Ob. 1 Convergenza";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2282 del 29/12/2007 avente ad oggetto "Presenza d'atto della Decisione C/2007/5767 della Commissione Europea del 21/11/2007 che ha approvato il P.O. Puglia FSE 2007/2013";
- la Legge Regionale 7 agosto 2002, n. 15 che all'art. 16 riserva alla Regione i rapporti con le Università, nonché ogni altra funzione che richieda esercizio unitario di livello regionale, ivi compresa l'attivazione di interventi di particolare rilevanza, innovatività e sperimentabilità, come nel caso di specie, nel rispetto delle apposite previsioni del POR Puglia 2007-2013, come sopra precisato;
- la D.G.R. n. 1772 del 29/09/2009 avente ad oggetto "progetto di intervento per la realizzazione ed erogazione di borse di ricerca".

Ogni modifica regolamentare e normativa disposta dalle Autorità Comunitarie, dallo Stato e dalla Regione Puglia, intervenuta successivamente alla pubblicazione del presente avviso, sarà da considerarsi immediatamente efficace.

B) Obiettivi generali

In seguito agli accordi di Lisbona e Barcellona, l'Italia ha sottoscritto l'impegno a fare dell'Europa l'area leader nell'economia della conoscenza e della ricerca.

A tal fine, con il presente avviso, la Regione Puglia, in continuità con le iniziative avviate nella precedente Programmazione, intende finanziare interventi volti a favorire l'erogazione di borse di studio per la realizzazione di progetti di ricerca nell'area dell'innovazione tecnologica e del trasferimento tecnologico alle imprese, in raccordo con i sistemi dell'Università e della Ricerca. La Regione Puglia mira, quindi, ad incrementare i profili di innovatività ed effettività della ricerca e a favorire un proficuo inserimento di professionalità elevate e rispondenti alle esigenze del sistema produttivo del territorio.

Tale scelta viene delineata nel P.O. Puglia 2007-2013, che individua nella diffusione dell'innovazione e della conoscenza i fattori essenziali per guidare i cambiamenti e sostenere i processi di miglioramento della competitività dei sistemi di impresa e dei contesti produttivi.

C) Azioni finanziabili

Asse	IV – Capitale Umano
Obiettivo specifico POR 2007-2013	Creazione di reti tra Università, centri tecnologici di ricerca, mondo produttivo e istituzionale con particolare riferimento alla promozione della ricerca e lo sviluppo dell'innovazione.
Obiettivo operativo POR 2007-2013	Rafforzare la filiera formativa tecnico-scientifica e i percorsi post laurea in collegamento con le esigenze di competitività e di innovazione del sistema produttivo
Categoria di spesa	74
Tipologie di azione	Borse di studio e di ricerca post laurea per attività di specializzazione a supporto del sistema regionale dell'innovazione e della ricerca
Obiettivo specifico QSN 2007-2013	A) 2.1.1 B) Qualificare in senso innovativo l'offerta di ricerca, favorendo la creazione di reti fra Università, centri di ricerca e tecnologia e il mondo della produzione sviluppando meccanismi a un tempo concorrenziali e cooperativi, in grado di assicurare fondi ai ricercatori più promettenti

L'azione intende concedere borse di studio per la realizzazione di:

A) progetti di ricerca applicata e/o trasferimento tecnologico di durata annuale;

B) progetti di ricerca applicata e/o trasferimento tecnologico di durata biennale.

Rientrano nella categoria di progetti di ricerca applicata e/o trasferimento tecnologico i progetti, proposti congiuntamente dal ricercatore, dall'ente di ricerca di riferimento e dall'azienda, che:

- prevedano esplicite ricadute sul business aziendale;
- che siano finalizzati in maniera chiara e verificabile all'innovazione di prodotto e/o processo.

La candidatura deve essere proposta dal ricercatore attraverso la compilazione di un progetto di ricerca, conforme all'allegato B al presente avviso, condiviso da un'azienda e da un ente di ricerca, che abbiano sede operativa in Puglia.

Rientrano nella definizione di "ente di ricerca" le seguenti organizzazioni: Università pubbliche e private riconosciute dall'ordinamento nazionale, Istituti Universitari riconosciuti dal MIUR, Parchi Scientifici e Tecnologici, nonché Enti di ricerca pubblici e privati no profit a partecipazione pubblica.

La candidatura deve, inoltre, prevedere l'identificazione di due diversi tutor, di cui uno in qualità di referente dell'ente di ricerca e l'altro in qualità di referente dell'azienda .

L'esecuzione del progetto di ricerca deve avvalersi del coordinamento degli anzidetti tutor.

Il perseguimento degli obiettivi definiti dal progetto deve essere garantito, previa sottoscrizione di specifico atto di impegno, nel termine di 12 mesi dall'avvio dello stesso (nell'ipotesi *sub a*) oppure nel termine di 24 mesi (nell'ipotesi *sub b*).

Il progetto di ricerca deve essere realizzato in non meno di 1600 ore annue ed il borsista non potrà effettuare, pena la revoca dell'intero finanziamento, assenze superiori al 20% del monte ore previsto.

Almeno il 50% del monte ore complessivo deve essere svolto presso l'azienda di riferimento.

A pena di inammissibilità di tutte le istanze di candidatura proposte, si rappresenta che:

- ciascun tutor non potrà seguire più di cinque borsisti;

- ciascuna azienda non potrà avere più di sei borsisti.

D) Destinatari

Possono proporre istanza di candidatura i soggetti che, alla data di scadenza del presente avviso:

- risultino iscritti nelle liste anagrafiche di uno dei Comuni presenti nel territorio della Regione Puglia da almeno 2 anni ;
- siano in possesso di diploma di laurea (conseguito secondo le regole del vecchio ordinamento) o di laurea magistrale (conseguito secondo le regole del nuovo ordinamento)¹;
- risultino inoccupati o disoccupati secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 21/04/2000, n. 181, e dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 19/12/2002, n. 297 oppure risultino occupati e rendano specifica dichiarazione dalla quale si evinca che, per ciascun anno tributario in cui svolgeranno il progetto di ricerca, non matureranno un reddito complessivo lordo maggiore di EURO 12.000,00;
- non abbiano fruito di borsa di studio post lauream, erogata dalla Regione Puglia a valere sulla misura 3.12 del POR Puglia 2000-2006, in esito all'avviso pubblico 22/2006;
- non usufruiscano di altri finanziamenti, concessi da chiunque e a qualunque titolo, per la realizzazione del progetto di ricerca per cui si propone l'istanza di candidatura.

E) Risorse disponibili e vincoli finanziari

Gli interventi di cui al presente avviso, a titolarità regionale ai sensi della L.R. n. 15/2002 e s.m.i., sono finanziati con le risorse del **Programma Operativo Regionale PUGLIA per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 – Obiettivo 1 Convergenza, Asse IV – Capitale Umano**, per un importo complessivo di **€ 3.200.000,00**.

Il finanziamento è ripartito secondo le seguenti percentuali:

50% a carico del F.S.E.

40% a carico del Fondo di Rotazione di cui all'art. 5 della Legge n. 183/87, quale contributo pubblico nazionale.

10% a carico del bilancio regionale.

La Regione riconosce una borsa di studio di importo diverso a seconda della durata del progetto di ricerca proposto (12 mesi oppure 24 mesi).

¹ Nel caso di laurea conseguita all'estero, si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente, ai fini del riconoscimento del titolo in Italia e della conversione del punteggio conseguito.

In particolare, per i progetti di ricerca di durata annuale, viene corrisposta una borsa di ricerca pari ad **EURO 19.000,00**, per i progetti di ricerca di durata biennale, viene corrisposta una borsa di ricerca pari ad **EURO 38.000,00**.

Gli anzidetti importi sono da considerarsi **al lordo delle ritenute fiscali e contributive prescritte dall'ordinamento.**

L'Amministrazione si riserva il diritto di procedere a rimodulazioni del finanziamento in applicazione alle prescrizioni contenute nel presente avviso.

F) Modalità e termini per la presentazione delle istanze

Ciascun soggetto, **a pena di esclusione**, può presentare **una sola domanda di candidatura** al presente avviso per la realizzazione di un solo progetto di ricerca.

Il plico, contenente l'istanza di candidatura e la documentazione prescritta e di seguito indicata, deve essere consegnato, **a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente avviso.**

L'anzidetto plico deve essere trasmesso, **pena l'inammissibilità dell'istanza di candidatura**, secondo le modalità di seguito riportate:

- a mano presso gli uffici del Servizio Formazione Professionale;
- corriere espresso (non fa fede la data di spedizione, ma di arrivo) al seguente indirizzo:

REGIONE PUGLIA

Servizio Formazione Professionale

Via Corigliano 1 - Zona Industriale

70132 BARI

Non saranno prese in considerazione le candidature inviate con altri mezzi di spedizione (raccomandata a/r, posta prioritaria, etc...).

La consegna del plico oltre il termine previsto e sopra indicato comporta la "dichiarazione di irricevibilità" dello stesso ai fini della graduatoria.

Il plico deve riportare, esternamente, i seguenti riferimenti:

- COGNOME – NOME – RESIDENZA DEL CANDIDATO**
- DICITURA:**
P.O. PUGLIA 2007/2013

Obiettivo 1 – Convergenza - Asse IV - Capitale Umano**Avviso n. 19/2009 - RITORNO AL FUTURO BORSE DI RICERCA**

L'anzidetto plico deve contenere, **a pena di esclusione**, la seguente documentazione:

- **domanda di candidatura**, conforme all'**Allegato A**, firmata e corredata da copia leggibile di un documento di identità in corso di validità;
- **progetto professionale**, conforme all'**Allegato B**, firmato congiuntamente dal candidato, dal legale rappresentante, o da un suo delegato, dell'ente di ricerca e dell'azienda;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 e nella consapevolezza del disposto di cui agli artt. 75 e 76 del citato DPR, conforme all'**Allegato C**, firmata per esteso;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 e nella consapevolezza del disposto di cui agli artt. 75 e 76 del citato DPR, conforme all'**Allegato D**, firmata per esteso;
- documento di identità in corso di validità dell'istante;
- supporto informatico (*cd rom*) che riproponga:
 - 1) in *excel*, la tabella prevista dall'allegato E
 - 2) il progetto di ricerca conforme all'allegato B

Il plico **debitamente chiuso** deve essere consegnato, **a pena di esclusione**, entro le scadenze sopra indicate.

Il progetto professionale, a pena di inammissibilità dell'istanza di candidatura, deve essere sottoscritto anche dai tutor e dal legale rappresentante (o suo delegato) dell'azienda e dell'ente di ricerca.

Nel caso di delega del legale rappresentante, la stessa deve essere allegata, pena l'esclusione, all'istanza di candidatura.

A pena di inammissibilità di tutte le istanze di candidatura proposte, si rappresenta che:

- ciascun tutor non potrà seguire più di cinque borsisti;

- ciascuna azienda non potrà avere più di sei borsisti.

G) Procedure e criteri di ammissibilità

La fase di valutazione di ammissibilità dei progetti è a cura del Servizio Formazione Professionale della Regione Puglia.

Le condizioni per l'ammissibilità delle candidature sono:

- a. la presentazione nei modi e nei tempi indicati stabiliti al precedente paragrafo, della documentazione prevista;
- b. la rispondenza ai requisiti di cui ai precedenti paragrafi.

Non sono ammissibili le istanze:

- non conformi alle prescrizioni indicate nel paragrafo c) del bando;
- presentate oltre i termini di scadenza stabiliti;
- prive di firma;
- prive della documentazione obbligatoria richiesta nei modi e nei termini sopra indicati;
- proposte da candidati che hanno presentato più di una domanda.

Si precisa che, come previsto dalla normativa vigente, in caso di mancanza anche di un singolo documento richiesto per l'ammissibilità, l'Amministrazione procederà alla declaratoria di inammissibilità dell'istanza proposta. Diversamente, solo nel caso di non perfetta conformità e/o chiarezza e/o imprecisione della documentazione prodotta, l'Amministrazione procederà a richiesta di integrazione, prima della formale esclusione dell'istanza.

In tale caso, l'Amministrazione richiederà al candidato il perfezionamento della documentazione carente con raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di mancato perfezionamento della domanda entro sette giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione da parte del candidato, l'Amministrazione procederà a dichiarare inammissibile l'istanza per la concessione della borsa di ricerca.

Laddove la documentazione integrativa richiesta dovesse pervenire incompleta, la domanda verrà parimenti dichiarata inammissibile.

H) Procedure e criteri della valutazione di merito

Le richieste ammissibili vengono sottoposte all'analisi di merito condotta da un nucleo di valutazione, così come previsto dalla D.G.R. n. 1772 del 29/09/2009, composto da funzionari

regionali all'uopo designati e da esperti esterni selezionati dall'Albo Valutatori Progetti RST dell'ARTI, istituito con apposito Avviso pubblico di cui al Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 33 del 28 febbraio 2008.

L'istruttoria si concretizza nell'attribuzione di un punteggio complessivo, derivante dalla somma dei punteggi analitici, assegnati secondo i **criteri di valutazione e i criteri di premialità** di seguito indicati.

CRITERI DI VALUTAZIONE

	VOCI DI PUNTEGGIO	Punteggio
1)	<p><i>Rilevanza del progetto</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ rilevanza degli obiettivi del progetto rispetto allo stato dell'arte scientifico-tecnologico; ▪ rilevanza dei risultati attesi rispetto alla problematica affrontata e ai bisogni che si intendono soddisfare; ▪ legame/sinergia del progetto con altre iniziative già svolte o in corso di esecuzione, con specifico riferimento ad attività cofinanziate dalla Regione Puglia. 	Da 0 a 10
2)	<p><i>Qualità del piano di lavoro</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ struttura, chiarezza, consistenza e pertinenza dell'approccio proposto per conseguire i risultati attesi (definizione dei Pacchi di Lavoro, tempistica e <i>deliverable</i>); ▪ congruenza della del progetto con l'entità dei risultati attesi e delle attività previste; ▪ adeguatezza degli indicatori di risultato. 	Da 0 a 10
3)	<p><i>Impatto economico e/o industriale</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ rilevanza del progetto rispetto a specifici bisogni di innovazione dell'impresa ospitante; ▪ grado di trasferibilità dei risultati attesi in termini di concrete innovazioni di prodotto/processo per l'impresa ospitante; ▪ rilevanza del progetto rispetto alle ricadute economiche 	Da 0 a 10

	prevedibili per l'impresa ospitante; ▪ livello di trasferibilità dei risultati attesi verso il comparto produttivo regionale.	
	TOTALE PUNTEGGIO	30

In particolare, i progetti sono valutati rispetto a tre diversi criteri che hanno uguale peso nel calcolo della valutazione globale. Perché un progetto sia approvato è necessario che il punteggio totale, ottenuto dalla somma dei punteggi parziali attribuiti a ciascuno dei criteri di valutazione, sia maggiore o uguale al 70% del punteggio massimo. È inoltre necessario che, per ciascun criterio di valutazione, il progetto ottenga un punteggio maggiore del 50%. I punteggi sono attribuiti in forma di numeri interi tra un minimo di 0 e un massimo di 10.

Perché un progetto sia approvato e, quindi, finanziabile, è dunque necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni²

→ **i punteggi di ciascun criterio siano tutti maggiori o uguali a 6**

→ **la somma dei suddetti punteggi sia maggiore o uguale a 21**

Si rappresenta che la scelta di una appropriata modulazione temporale per la proposta progettuale nell'arco, alternativamente, di 12 oppure 24 mesi si riflette, in particolare, nella valutazione riconducibile al criterio "qualità del piano di lavoro".

CRITERI DI PREMIALITÀ

Alle sole proposte progettuali che hanno superato la soglia di approvazione pari a 21 punti e che soddisfino almeno uno dei tre criteri di premialità sotto indicati, **vengono attribuiti ulteriori 3 punti**, che si sommano al punteggio ottenuto sulla base dei criteri di valutazione:

- A) coinvolgimento di imprese spin-off accademiche;
- B) coinvolgimento delle imprese o delle aggregazioni di imprese che stanno sviluppando attività di ricerca industriale (imprese considerate ammissibili nella graduatoria Aiuti alla ricerca industriale – Linea 1.1.2 del PO FESR 2007-2013);

² A titolo esemplificativo, un progetto che dovesse ottenere una valutazione complessiva di 22 punti di cui: 5 punti relativi al primo criterio di valutazione; 8 punti relativi al secondo criterio di valutazione; 9 punti relativi al terzo criterio di valutazione, non verrebbe approvato in quanto non soddisfa una delle due condizioni "I punteggi di ciascun criterio sono tutti maggiori o uguali a 6"

C) coinvolgimento di istituti di ricerca che stanno realizzando Progetti strategici di ricerca di cui all'Accordo di Programma Quadro "Ricerca Scientifica". Delibera CIPE n. 17/03 e 20/04 (come da relativa graduatoria).

L'Amministrazione, al fine di garantire un efficace ed efficiente utilizzo delle risorse stanziare, si riserva la facoltà di richiedere al proponente³ la rimodulazione della durata del piano di lavoro laddove lo stesso non risulti, rispetto alle attività descritte, coerente con gli obiettivi e le attività descritte nel progetto.

In tal caso il borsista dovrà provvedere, entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, pena la decadenza dalla fruizione del beneficio *de quo*, a riparametrare i soli piani di lavoro. Gli stessi dovranno, comunque, ottenere l'approvazione ad opera dell'Amministrazione.

Si precisa inoltre che, a garanzia della correttezza della valutazione e della successiva formazione delle graduatorie, il finanziamento sarà erogato esclusivamente per la realizzazione del progetto di ricerca per cui è stata presentata l'istanza di candidatura (non sono, quindi, ammesse variazioni del progetto di ricerca, variazioni dei soggetti ospitanti).

I) Tempi ed esiti delle istruttorie

Sulla base dei punteggi assegnati, il Dirigente del Servizio, con propria determinazione, approverà la graduatoria indicando i candidati ammessi a finanziamento.

La graduatoria sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Tale pubblicazione costituirà **unica notifica a tutti gli interessati**.

La valutazione si concluderà, di norma, entro 60 giorni dalla data di scadenza dell'avviso a meno che il numero e la complessità delle istanze pervenute non giustifichi tempi più lunghi.

Le borse di ricerca verranno assegnate in ordine di graduatoria e fino all'esaurimento dei fondi disponibili.

I beneficiari che non provvederanno alla sottoscrizione dell'atto di impegno entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, saranno considerati rinunciatari.

La data di pubblicazione delle graduatorie costituisce termine iniziale per la presentazione di ricorsi amministrativi, da inoltrare entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni.

La definizione dei ricorsi avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento formale degli stessi.

³ Al solo candidato il cui progetto sia risultato finanziabile, come da graduatoria pubblicata

L) Modalità di erogazione del contributo

Il contributo previsto sarà erogato in due *tranches*, previa sottoscrizione di apposito atto di impegno, secondo le seguenti modalità:

- **anticipo, pari all'80%** del contributo assegnato;
- **saldo, nella misura del restante 20%** del contributo assegnato.

L'anticipo sarà liquidato ad avvenuta presentazione di apposita richiesta corredata dalla seguente documentazione:

- originale della costituita polizza fidejussoria a garanzia dell'anticipo (rilasciata da primaria compagnia iscritta al ramo cauzioni o da istituto bancario, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta), con effetto dalla data di rilascio della stessa fino a due semestri successivi alla conclusione dell'attività di ricerca;
- **ATTO DI IMPEGNO** predisposto dall'Amministrazione e sottoscritto dal beneficiario.

Il saldo sarà liquidato, ad avvenuta verifica della relazione conclusiva di cui al successivo paragrafo N, a seguito della presentazione, ad opera del beneficiario, di apposita richiesta corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art.46 del DPR 445/2000 e nella consapevolezza del disposto di cui agli artt. 75 e 76 del citato DPR, nella quale si attesti il rispetto delle prescrizioni di cui al successivo paragrafo N;
- richiesta di svincolo della polizza fidejussoria presentata a garanzia dell'anticipo.

Il contributo verrà erogato tramite assegno circolare non trasferibile o mediante accredito su conto corrente bancario intestato al beneficiario.

M) Monitoraggio, valutazione e controlli

Sarà cura dell'Amministrazione monitorare lo stato di avanzamento dei progetti, non soltanto in relazione agli adempimenti amministrativi, ma anche in relazione al raggiungimento degli obiettivi di ricerca programmati.

Tale monitoraggio consisterà nella somministrazione di questionari e *report* a tal fine predisposti e nella possibilità di chiamare a colloquio gli interessati.

L'Amministrazione effettuerà verifiche e/o controlli presso le sedi dell'azienda e dell'ente di ricerca.

L'Amministrazione procederà alla valutazione della relazione conclusiva del progetto di ricerca.

Nel corso dell'attività di monitoraggio, l'Amministrazione, al fine di garantire un efficace ed efficiente utilizzo delle risorse stanziare, potrà disporre d'ufficio la rimodulazione della durata del progetto di ricerca. Tanto laddove desuma, dallo stato di avanzamento del progetto, che gli obiettivi previsti possano essere raggiunti in un minore lasso di tempo.

N) Obblighi del borsista

1. Il borsista ha l'obbligo di ultimare il progetto di ricerca.

Si precisa che l'Amministrazione procederà alla revoca dell'intero contributo assegnato, laddove il soggetto cui viene riconosciuta la borsa di ricerca non ultimò il progetto approvato nei termini stabiliti (12 oppure 24 mesi).

Al fine di sostenere concretamente il principio di Pari Opportunità e garantire la partecipazione femminile all'azione, l'Amministrazione consente alla candidata che si trovi in stato di gravidanza durante lo svolgimento del progetto di ricerca di interrompere lo stesso, senza che ciò comporti la revoca della finanziamento concesso, purché tale interruzione:

- a) sia motivata da ragioni di salute che costringano la beneficiaria ad inattività fisica o a cure particolari, certificate da medico specialista;
- b) sia autorizzata dai soggetti ospitanti e corredata dalla loro disponibilità a consentire la prosecuzione e la conclusione del lavoro di ricerca entro i dodici mesi successivi alla scadenza del progetto di ricerca.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare analogicamente l'anzidetta previsione in casi eccezionali.

2. Il borsista ha l'obbligo di realizzare il progetto di ricerca in non meno di 1600 ore annue e non effettuare assenze superiori al 20% del monte ore previsto.

Almeno il 50% del monte ore complessivo deve essere svolto presso l'azienda di riferimento.

La violazione delle anzidette previsioni comporta la **revoca** dell'intero finanziamento erogato.

3. Per ciascun anno di svolgimento del progetto di ricerca, **pena la revoca dell'intero finanziamento accordato, il borsista deve conservare lo stato di disoccupazione oppure non deve percepire un reddito personale complessivo lordo superiore ad EURO 12.000,00.**

Si precisa che nella determinazione dell'anzidetto reddito concorrono anche i redditi di origine patrimoniale, nonché emolumenti di qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente, ad esclusione dei redditi derivanti da lavoro occasionale.

4. Il borsista per tutta la durata del progetto non deve usufruire di finanziamenti pubblici e/o privati per la realizzazione del progetto di ricerca approvato, **pena la revoca dell'intero finanziamento concesso.**

5. In nessun caso il borsista potrà essere destinatario dei finanziamenti assegnati in esito agli avvisi 16/2009, 17/2009 e 18/2009 (P.O. Puglia per il FSE 2007 - 2013, Asse IV), **pena la revoca della borsa di ricerca assegnata.**

6. Il borsista ha l'obbligo di frequentare le giornate formative che saranno organizzate dall'Amministrazione.

7. Il borsista ha l'obbligo, **pena la revoca dell'intero finanziamento**, di produrre una relazione conclusiva sull'attività svolta al fine di attestare i risultati conseguiti.

Nell'anzidetta relazione, il beneficiario deve dare evidenza dei risultati conseguiti, della verificabilità degli stessi e del perseguimento degli obiettivi specifici del progetto.

8. Il borsista dovrà ottemperare alle prescrizioni stabilite dall'Amministrazione (*cf*r paragrafo M) per il monitoraggio ed il controllo dell'attività di ricerca, **pena la revoca dell'intero finanziamento erogato.**

9. Il borsista, **pena la revoca del finanziamento riconosciuto**, ha l'obbligo di iniziare l'attività di ricerca entro 60 giorni dalla pubblicazione in BURP delle graduatorie relative al presente avviso, di sottoscrivere l'**ATTO di IMPEGNO** e di registrare giornalmente le proprie presenze sull'apposito registro che sarà predisposto e vidimato dall'Amministrazione all'atto di sottoscrizione dell'atto di impegno.

10. L'Amministrazione procederà alla revoca del finanziamento nel caso in cui appuri, nel corso della valutazione ex post, che il candidato ha modificato radicalmente gli obiettivi specifici del progetto approvato oppure che lo stesso non abbia raggiunto gli obiettivi del progetto.

L'Amministrazione, diversamente, non erogherà il 20% del finanziamento complessivo laddove appuri, nel corso della valutazione ex post, che il candidato ha parzialmente raggiunto gli obiettivi del progetto.

11. Nel caso in cui l'Amministrazione appuri che il candidato abbia reso dichiarazioni false e/o mendaci procederà, d'ufficio, alla revoca dell'intero finanziamento assegnato .

12. La revoca del finanziamento comporta la restituzione del contributo eventualmente concesso, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data di emissione del mandato di pagamento.

13. In caso di rinuncia al contributo concesso, il beneficiario dovrà dare comunicazione al Servizio Formazione Professionale tramite raccomandata a/r e dovrà restituire il contributo eventualmente erogato maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data di emissione del mandato di pagamento.

O) Obblighi dei soggetti ospitanti

I soggetti ospitanti devono:

1. ospitare il beneficiario per tutta la durata dell'attività di ricerca, garantendone il regolare svolgimento;
2. comunicare alla Regione Puglia, tramite invio di fax, la data dell'avvenuto inizio dell'attività;
3. garantire la fruizione al beneficiario delle strumentazioni funzionali alla realizzazione del progetto di ricerca;
4. rispettare la normativa vigente in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
5. garantire la copertura assicurativa dal rischio di infortuni e la responsabilità civile verso terzi.

I soggetti ospitanti devono consentire e garantire all'Amministrazione di effettuare verifiche e/o controlli presso le sedi di svolgimento del progetto di ricerca.

I tutor devono:

1. coadiuvare il beneficiario nella realizzazione del progetto di ricerca;
2. operare in sinergia tra loro;
3. verificare il rispetto dell'orario indicato in progetto e sottoscrivere il registro presenze;
4. sottoscrivere le relazioni del beneficiario.

Si rappresenta che la sottoscrizione delle relazioni non corrisponde, in alcun modo, ad una valutazione sulle stesse.

P) Indicazioni del foro competente

Per eventuali controversie in esito al presente avviso si dichiara competente il Foro di Bari.

Q) Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i.

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., l'unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è:

REGIONE PUGLIA - Servizio Formazione Professionale

Viale Corigliano 1 - Zona Industriale - 70132 Bari

Dirigente e Responsabile del procedimento: GIULIA CAMPANIELLO

R) Ulteriori informazioni

La Regione Puglia si riserva la facoltà di effettuare controlli relativi sia alle dichiarazioni rese sia sulle attività in svolgimento anche attraverso accertamenti diretti.

La presenza di dichiarazioni false e mendaci comporterà la segnalazione all'Autorità Giudiziaria per i provvedimenti di competenza, nonché la revoca della borsa di studio ed il conseguente recupero delle somme erogate.

Informazioni in ordine al presente avviso possono essere richieste:

- via mail, esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica autoritagestionefse@regione.puglia.it specificando nell'oggetto **"RIF. RICERCA"** (per informazioni relative al procedimento amministrativo) e **"RIF. PROGETTO"** (per informazioni relative al progetto di ricerca);
- telefonicamente, esclusivamente ai numeri telefonici: **0805405511** (nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00, alle ore 12.00) per informazioni relative al procedimento amministrativo; **0804673597** (nelle giornate di lunedì e mercoledì dalle ore 9.00, alle ore 12.00) per informazioni relative al progetto di ricerca;
- personalmente, esclusivamente nelle giornate di martedì e giovedì (ore 10.00 - 13.00) presso gli uffici del Servizio Formazione Professionale (Via Corigliano 1 - Zona Industriale - Bari).

S) Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali". La relativa "Informativa" è parte integrante del presente atto.

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato "Codice"), la Regione Puglia in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Puglia, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.

2. Fonte dei dati personali

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento della presentazione alla Regione Puglia, della proposta di operazione e durante tutte le fasi successive di comunicazione.

3. Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- a) registrare i dati relativi ai Soggetti titolari e attuatori che intendono presentare richieste di finanziamento alla Amministrazione Regionale per la realizzazione di attività;
- b) realizzare attività di istruttoria e valutazione sulle proposte di operazione pervenute;
- c) realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia;
- d) inviare comunicazioni agli interessati da parte dell'Amministrazione Regionale;
- e) realizzare indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti o richiesti.

Per garantire l'efficienza del servizio, la informiamo inoltre che i dati potrebbero essere utilizzati per effettuare prove tecniche e di verifica.

4. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Adempite le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.

5. Facoltatività del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 ("Finalità del trattamento").

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Regione Puglia individuati quali Incaricati del trattamento.

Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Puglia previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

7. Diritti dell'Interessato

La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7 del "Codice" che qui si riporta:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

8. Titolare e Responsabili del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Puglia.